

# La Circolare per i clienti

## Aprile 2023

**Indennità una tantum per autonomi e professionisti senza  
partita Iva iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps  
Scadenario**

## INDENNITÀ AUTONOMI E PROFESSIONISTI SENZA PARTITA IVA ISCRITTI ALL'INPS

### PREMESSA

Come noto, il [D.M. 19/08/2022](#), attuativo dell'art. 33 del D.L. 50/2022 (*c.d. Decreto Aiuti*), ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'**indennità una tantum pari ad € 200,00 a favore**:

- dei **lavoratori autonomi e dei professionisti** iscritti alle **gestioni previdenziali dell'INPS**;
- dei **professionisti** iscritti agli **enti di previdenza privata** di cui al D.lgs. 509/1994 e D.lgs. 103/1996.

In seguito, il [D.M. 7/12/2022](#) ha introdotto al suddetto D.M. 19/08/2022 la disposizione che prevede

- il **riconoscimento dell'indennità una tantum** anche a favore dei **lavoratori autonomi e dei professionisti senza partita IVA**
- che soddisfino gli stessi **requisiti** individuati dal **decreto attuativo** per le **altre categorie di beneficiari dell'indennità**.

### CIRCOLARE INPS N. 30/2023

La **Circ. n. 30/2023 dell'Inps** ha fornito, con riguardo ai nuovi beneficiari, le **indicazioni** per coloro che sono **iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto**, tra i quali **non rientrano** nell'ambito applicativo della **disposizione introdotta dal citato D.M. 7/12/2022 le seguenti categorie**:

- assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società (artigiani/commerciati/agricoli);
- soci di società o componenti degli studi associati.



**Nota:** i suddetti soggetti rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 2 del citato D.M. 19/08/2022.

### REQUISITI PER ACCEDERE ALL'INDENNITÀ

I lavoratori interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti (**le indicazioni di dettaglio sono riportate nei par. 2, 3, 4, 7 e 8 della [Circ. Inps n. 103/2022](#) cui si rinvia**)

- aver percepito un **reddito complessivo** non superiore a € 35.000 nel periodo d'imposta 2021 oppure aver percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000 nel periodo d'imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con **posizione attiva alla data del 18/05/2022**;
- avere un'**attività lavorativa avviata** al 18/05/2022;
- avere effettuato entro il 18/05/2022, per il periodo di competenza dall'1/01/2020 e con scadenze di versamento entro il 18/05/2022, **almeno un versamento contributivo**, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;
- **non essere titolare di trattamenti pensionistici** diretti alla data del 18/05/2022;
- **non essere percettore delle prestazioni** di cui agli **artt. 31** (*indennità una tantum di € 200,00 per i lavoratori dipendenti*) e **32** (*indennità una tantum di € 200,00 per pensionati e altre categorie di soggetti*) del D.L. 50/2022 (infatti, l'indennità una tantum è incompatibile con tali prestazioni)

Si rinvia al par. introduttivo della Parte III della [Circ. Inps n. 127/2022](#) con riguardo al regime delle **incompatibilità** tra

- l'indennità di cui alla circolare in esame
- e le indennità di cui ai citati artt. 31 e 32 e di cui all'art. 19 (*indennità una tantum di € 150,00 per pensionati e altre categorie di soggetti*) del D.L. 144/2022 (*c.d. Decreto Aiuti-ter*).

<b>D.M. 19/08/2022,</b> <b>art. 2, co. 4</b>	l'importo dell'indennità una tantum è pari a € 200,00 per i lavoratori che nell'anno d'imposta 2021 abbiano percepito un reddito non superiore a € 35.000,00.
<b>D.L. 144/2022,</b> <b>art. 20</b>	l'indennità una tantum di cui all'art. 33 del D.L. 50/2022 è incrementata di € 150,00 a condizione che, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000,00.



**Nota:** da quanto sopra ne deriva che l'indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di € 350 (cioè € 200 + € 150) in presenza di un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

#### **INDENNITÀ UNA TANTUM DI € 350:**

- **condizioni per il riconoscimento:**
  - i lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps devono anche soddisfare tutti i requisiti in precedenza evidenziati;
  - l'assicurato deve dichiarare, in sede di presentazione della domanda, di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore a € 20.000;
- **erogazione:** provvede l'Inps a domanda.

<b>ULTERIORI ASPETTI RELATIVI ALL'INDENNITÀ UNA TANTUM</b>	
<b>aspetti reddituali</b>	non costituisce reddito ai fini fiscali e della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali
<b>aspetti previdenziali</b>	non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa per il periodo di sua fruizione
<b>altro</b>	non può essere ceduta, sequestrata o pignorata
<b>corresponsione</b>	una sola volta a ciascun avente diritto

#### **DOMANDA**

I lavoratori autonomi e professionisti, non titolari di partita IVA, **iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps**, devono presentare domanda all'Inps **per ricevere l'indennità una tantum**.

#### **TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:**

- **modalità:** in via telematica, utilizzando i consueti canali resi disponibili sul portale web dell'Inps;
- **termini:** la domanda va presentata entro il 30/04/2023;
- **credenziali di accesso ai servizi:** SPID di livello 2 o superiore, CIE o CNS;
- **canali alternativi per richiedere l'indennità o presentare la domanda:** contact center o patronati.

#### **ACCESSO ALLA DOMANDA:**

- la **domanda è disponibile accedendo** alla sezione **"Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"** raggiungibile dal sito dell'Inps seguendo il percorso **"Sostegni, sussidi ed indennità"** > **"Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità"** > selezionare la voce **"Vedi tutti" nella sezione Strumenti** > **"Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche"**;
- **dopo l'autentica bisogna selezionare la voce corrispondente alle categorie di appartenenza** fra le seguenti che sono raggruppate sotto la voce **"Indennità una tantum - Autonomi Senza Partita IVA"**:
  - **"Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale degli Esercenti attività Commerciali, titolari nonché coadiuvanti e coadiutori degli stessi"**;
  - **"Indennità una tantum per i lavoratori autonomi senza Partita IVA iscritti alla Gestione speciale per i Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri dell'Inps, imprenditori agricoli professionali, titolari attivi e coadiuvanti coltivatori diretti, coloni e mezzadri degli stessi"**;
  - **"Indennità una tantum per i pescatori autonomi senza Partita IVA"**;
  - **"Indennità una tantum per i liberi professionisti senza Partita IVA"**.

**ASPETTI SUCCESSIVI:** dopo aver presentato la domanda, è possibile

- accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema;
- monitorare lo stato di lavorazione della domanda;
- aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.

<b>Professionisti iscritti agli enti di previdenza privati</b>	I <b>professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza</b> di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996, per accedere all'indennità una tantum, presentano la domanda agli enti previdenziali cui sono iscritti, nei termini e con le modalità da essi previsti.
<b>Lavoratore iscritto all'Inps e a un ente di previdenza privato</b>	Il lavoratore <b>iscritto contemporaneamente</b> a una delle gestioni previdenziali dell'Inps e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.lgs. 509/1994 e al D.lgs. 103/1996, presenta esclusivamente all'Inps la domanda di accesso all'indennità una tantum.

**AMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA:** a tal fine, il lavoratore richiedente l'indennità deve dichiarare:

- di essere lavoratore autonomo/libero professionista
- di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18/05/2022
- di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli artt. 31 e 32 del D.L. 50/2022
- di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore ad € 35.000,00 (*)
- di non avere percepito nell'anno d'imposta 2021 un reddito complessivo superiore ad € 20.000,00 (*)
- di essere iscritto, alla data del 18/05/2022, a una delle gestioni previdenziali dell'Inps
- nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l'accesso all'indennità una tantum in oggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria
(*) le dichiarazioni relative al limite di reddito complessivo percepito nel periodo d'imposta 2021 sono tra loro alternative

**ULTERIORI ASPETTI:**

- **indennità una tantum:** viene corrisposta dall'Inps sulla base dei dati dichiarati in domanda dal richiedente e di quelli a sua disposizione al momento del pagamento;
- **sussistenza dei requisiti oggetto di dichiarazione:** per l'accertamento, l'Inps procederà alla loro successiva verifica anche per il tramite dell'Agenzia Entrate;
- **insussistenza dei requisiti previsti dal novellato D.M. 19/08/2022 in esito alla verifica:** in tal caso, l'Inps avvia la procedura di recupero verso il soggetto che abbia usufruito indebitamente dell'indennità.

**COPERTURA FINANZIARIA**

Agli oneri derivanti dal D.M. 7/12/2022, quantificati in € 28 milioni, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 33, co. 1, del D.L. 50/2022.

**ADEMPIMENTI DELL'INPS**

**L'Inps:**

- provvede al **monitoraggio del limite di spesa ivi previsto;**
- procede **all'erogazione dell'indennità in ragione dell'ordine cronologico delle domande** presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio, nonché di quanto previsto dall'art. 5 (*Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili*) del D.M. 19/08/2022.

**PRINCIPALI SCADENZE DI APRILE**

**11 - MARTEDÍ**

<b>OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (SOGGETTI MENSILI)</b>	Invio telematico all'Agenzia della Comunicazione, utilizzando il Quadro TU del Modello di comunicazione polivalente, relativa alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nel 2022 dai commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio e turismo, che effettuano le liquidazioni mensili dell'Iva, nei confronti di cittadini extra-UE/UE/SEE non residenti in Italia, di importo compreso tra € 1.000 e € 14.999,99.
<b>CONTRIBUTO 5‰ ANNO 2023</b>	Presentazione telematica, da parte delle ONLUS e ASD, dell'istanza di accreditamento per accedere al riparto del contributo del 5‰ anno 2023. Non sono tenuti a presentare l'istanza enti e ONLUS già iscritti e presenti nell'elenco permanente 2023.

**17 - LUNEDÍ**

<b>IVA MENSILE</b>	Liquidazione e versamento dell'Iva a debito relativa al mese di marzo.											
<b>RITENUTE</b> (su pagamenti effettuati a marzo 2023)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Irpef sui redditi lavoro dipendente e assimilati:</b> versamento delle ritenute relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (cod. trib. 1001);</li> <li>▪ <b>Irpef sui redditi lavoro autonomo e provvigioni:</b> versamento delle ritenute relative ai professionisti ed altre attività di lavoro autonomo e agli agenti (cod. trib. 1040);</li> <li>▪ <b>Addiz. Reg/Com sui redditi da lavoro dipendente/assimilato;</b></li> <li>▪ <b>Condomini:</b> versamento ritenute del 4% per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera (cod. trib. 1020 prestatori IRES, cod. trib. 1019 prestatori IRPEF);</li> <li>▪ <b>Associazione in partecipazione:</b> versamento ritenute sugli associati in partecipazione con apporto di lavoro (prorogati ex D.lgs. 81/2015 - cod. trib. 1040) e di capitale o misto (cod. trib. 1030).</li> </ul>											
<b>RITENUTE DIVIDENDI</b>	Versamento delle ritenute operate (26%) con riferimento ai dividendi corrisposti nel 1° trimestre per partecipazioni qualificate e non qualificate.											
<b>LOCAZIONI BREVI - VERSAMENTO RITENUTE</b>	Versamento delle ritenute del 21% operate da parte degli intermediari immobiliari (anche tramite portali telematici) sui canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve riversati al locatore a marzo (cod. trib. 1919).											
<b>PREVIDENZA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Contributi Inps mensili:</b> versamento all'INPS dai datori di lavoro dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti relativi alle retribuzioni maturate nel mese di marzo;</li> <li>▪ <b>INPS - Gestione Separata:</b> versamento del contributo da parte di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- committente: sui compensi corrisposti a marzo a co.co.co, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e autonomi occasionali (compenso &gt; € 5.000);</li> <li>- associante: sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro (se prorogati ex D.lgs. 81/2015).</li> </ul> </li> </ul> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE</th> <th>Aliquote</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2"><b>NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE</b></td> <td>senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</td> <td><b>33,72%</b></td> </tr> <tr> <td>con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL</td> <td><b>35,03%</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>PENSIONATI O CON ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA</b></td> <td><b>24%</b></td> </tr> </tbody> </table>	COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE		Aliquote	<b>NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE</b>	senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>33,72%</b>	con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>35,03%</b>	<b>PENSIONATI O CON ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA</b>		<b>24%</b>
COLLABORATORI E FIGURE ASSIMILATE		Aliquote										
<b>NON ASSICURATI PRESSO ALTRE FORME PENSIONISTICHE OBBLIGATORIE</b>	senza contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>33,72%</b>										
	con contribuzione aggiuntiva DIS-COLL	<b>35,03%</b>										
<b>PENSIONATI O CON ALTRA TUTELA PENSIONISTICA OBBLIGATORIA</b>		<b>24%</b>										

**20 - GIOVEDÍ**

<b>OPERAZIONI IN CONTANTI LEGATE AL TURISMO (SOGGETTI TRIMESTRALI)</b>	Invio telematico all'Agenzia della Comunicazione, utilizzando il Quadro TU del Modello di comunicazione polivalente, relativa alle operazioni in contanti legate al turismo effettuate nel 2022 dai commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie di viaggio e turismo, che effettuano le liquidazioni trimestrali dell'Iva, nei confronti di cittadini extra-UE/UE/SEE non residenti in Italia, di importo compreso tra € 1.000 e € 14.999,99.
--	---

<b>26 - MERCOLEDÍ</b>	
<b>INTRASTAT MENSILE E TRIMESTRALE</b>	Presentazione telematica degli elenchi Intrastat mensili relativi al mese di marzo (soggetti mensili) e degli elenchi Intrastat relativi al 1° trimestre (soggetti trimestrali), considerando le novità, decorrenti dall'1/01/2022, previste dalla Determina n. 493869/RU/2021 dell'ADM.
<b>30 - DOMENICA</b>	
<b>IVA IOSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE</b>	Invio telematico della dichiarazione Iva IOSS del mese di marzo riferita alle vendite a distanza di beni importati in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150 dagli operatori registrati al regime IOSS.
<b>IVA OSS - DICHIARAZIONE E LIQUIDAZIONE</b>	Invio telematico della dichiarazione Iva OSS del 1° trimestre riferita alle vendite a distanza e prestazioni di servizi a consumatori finali UE dai soggetti registrati al regime OSS.
<b>ROTTAMAZIONE-QUATER</b>	Invio modello di adesione con indicazione dei carichi da rottamare.
<b>QUOTA ANNUALE REVISORI ENTI LOCALI</b>	Versamento del contributo annuale di € 25 dai soggetti iscritti nell'elenco dei Revisori dei conti degli Enti Locali.
<b>2 MAGGIO - MARTEDÍ</b>	
<b>DICHIARAZIONE PRECOMPILATA</b>	A partire da tale data (il 30/04 cade di domenica e l'1/05 è festivo) l'Agenzia Entrate mette a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il mod. 730 precompilato nell'area dedicata del sito internet della stessa Agenzia a cui è possibile accedere utilizzando SPID/CIE/CNS.
<b>MOD. IVA 2022</b>	Invio telematico della Dichiarazione Iva 2023 relativa all'anno 2022.
<b>MOD. IVA TR</b>	Presentazione telematica all'Agenzia Entrate del Mod. IVA TR per la richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva relativo al 1° trimestre.
<b>IMPOSTA DI BOLLO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ pagamento dell'imposta di bollo (cod. trib. 2501) su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari relativi al 2022 conservati digitalmente;</li> <li>▪ termine entro cui modificare l'Elenco B (contenente gli estremi delle fatture aventi i requisiti per l'assoggettamento a bollo ma che non riportino l'indicazione prevista) predisposto dall'Agenzia Entrate.</li> </ul>
<b>DISTRIBUTORI DI CARBURANTI</b>	Invio telematico all'Agenzia Dogane dai gestori di impianti di distribuzione stradale dei corrispettivi relativi al mese di marzo/1° trimestre delle cessioni di benzina/gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori.
<b>CARO GASOLIO</b>	Termine ultimo per la presentazione all'Agenzia Dogane della dichiarazione di rimborso necessaria alla fruizione del beneficio fiscale previsto dall'art. 24-ter del D.lgs. 504/1995 con riguardo ai consumi di gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto effettuati nel 1° trimestre.
<b>STRUTTURE SANITARIE PRIVATE (MOD. SSP)</b>	Comunicazione telematica all'Agenzia Entrate, utilizzando il Mod. SSP, dalle strutture sanitarie private dell'ammontare dei compensi riscossi nel 2022 per ciascun esercente la professione medica e paramedica per le prestazioni rese all'interno delle strutture.
<b>EMENS</b>	Invio telematico del Mod. UNI-EMENS con i dati contributivi e retributivi del mese di marzo (inclusi compensi a collaboratori, incaricati alla vendita a domicilio, autonomi occasionali e associati in partecipazione con apporto di lavoro).
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del Mod. DMAG per la denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel 1° trimestre.